

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE



NUOVO REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI URBANI

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. del**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Gestione dei rifiuti
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Presupposto del tributo e ambito di applicazione
- Art. 6 - Soggetti passivi
- Art. 7 - Copertura dei costi del servizio - Piano finanziario
- Art. 8 - Determinazione della tariffa del tributo
- Art. 9 - Tariffa utenze domestiche – Numero occupanti
- Art. 10 - Tariffa utenze non domestiche – classificazione utenze
- Art. 11 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Art. 12 – Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 13 - Obbligazione tributaria
- Art. 14 - Riduzione per le zone non servite
- Art. 15 - Riduzione per mancato svolgimento del servizio
- Art. 16 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 17 - Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 18 - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani
- Art. 19 – Agevolazioni Tari utenze domestiche
- Art. 20 - Cumulo delle riduzioni
- Art. 21 - Tributo giornaliero
- Art. 22 - Tributo provinciale
- Art. 23 - Funzionario Responsabile
- Art. 24 - Dichiarazione
- Art. 25 - Riscossione
- Art. 26 - Rimborsi
- Art. 27 - Accertamento
- Art. 28 - Sanzioni
- Art. 29 - Interessi
- Art. 30 - Accertamento con adesione
- Art. 31 - Riscossione coattiva
- Art. 32 - Norma di rinvio
- Art. 33 - Entrata in vigore
- Allegato 1 “Categorie attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti”

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 L. n. 147 del 27.12.2013, modificato dal D.L. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla L. 68 del 02.05.2014.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.

3. La determinazione dei costi del servizio rifiuti si conforma ai criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento della deliberazione ARERA 443 del 31/10/2019 (e relativo allegato MTR) e 363 /2021/R/RIF e successive modificazioni.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2

Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.lgs. 116/2020, dal Regolamento comunale di Igiene urbana e gestione dei rifiuti, dalla Delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022, denominata "Regolazione della qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3

Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta-rifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento

delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e

piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4

Soggetto attivo

1. Il tributo è dovuto al Comune per tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio comunale. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo.

Art. 5

Presupposto del tributo e ambito di applicazione

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiara-

zione di cui all'articolo 24 del presente Regolamento , l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta una percentuale di abbattimento pari al 30%.
- b) la porzione di superficie¹ dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

¹Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- c) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- d) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

8. Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti da parte dell'occupante o conduttore non comporta esenzione o riduzione del tributo.

Art. 6

Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi coloro che posseggono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, invece per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, sono questi ultimi tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario.

4. In caso di locazione di unica unità immobiliare contestualmente a più soggetti con separati contratti, il soggetto passivo ai fini del versamento dell'imposta è il proprietario medesimo.

5. In caso di locazione finanziaria, la TARI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Per le parti condominiali di cui all'art.1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva, sono soggetti passivi coloro che detengono le medesime.

7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, pertanto, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art.7

Copertura dei costi del servizio – Piano finanziario

1. Il gettito del tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Ai fini della determinazione delle tariffe, i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi, redatto dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Consiglio Comunale entro il termine di

approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99. Esso riporta gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 8

Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa del tributo è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al precedente articolo. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

2. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, secondo i criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe si compongono di una quota (fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

4. Le tariffe sono articolate in fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

5. Le tariffe delle utenze non domestiche sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, così come individuate dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

7. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658 legge 147 del 27.12.2013 e dall'articolo 4, comma 2, del DPR. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze. La riduzione è rapportata all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, nella misura del 20% del predetto incremento percentuale.

Art. 9

Tariffa utenze domestiche – Numero occupanti

1. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla superficie dei locali tassabili e al numero degli occupanti gli stessi per la determinazione della quota fissa e al solo numero degli occupanti per la determinazione della quota variabile, secondo le previsioni dell'allegato 1 al DPR. n. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Monteroni, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Devono

comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, nei termini e con le modalità previste dall'art.24

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestati all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a mesi sei, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare studenti universitari che risultino iscritti presso sedi esterne alla regione Puglia, gli stessi non vanno considerati ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Monteroni, il numero degli occupanti considerato, nel caso in cui lo stesso non sia dichiarato e adeguatamente documentato, è pari a tre, ovvero al numero di componenti accertato dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti iscritti all'AIRE e per quelle condotte da soggetti diversi dalle persone fisiche si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4.

6. Per le utenze domestiche ad uso stagionale o saltuario da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti considerato è pari a tre.

7. Per le utenze domestiche tenute esclusivamente a disposizione e non utilizzate, ma comunque soggette a tassazione ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, il numero degli occupanti considerato è pari a uno.

8. I depositi e i box, di categoria catastale C2,C6 e C7, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale o secondaria, rientrano nella tassazione per la sola quota fissa.

9. I depositi e i box, di categoria catastale C2, C6 e C7, che costituiscono unità immobiliari autonome e indipendenti da abitazioni, sono tassati con la tariffa di unico occupante.

Art. 10

Tariffa utenze non domestiche - Classificazione utenze

1. Per le utenze non domestiche, fino a che non siano stati messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione di uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e presunta quantità di rifiuti prodotti, ai fini della determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa. Con l'atto di approvazione delle tariffe è stabilita la misura dei coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR n.158/1999.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'Istat e relativa all'attività principale, quale risultante dall'iscrizione alla CCIAA. In mancanza si fa riferimento al codice attività IVA o infine agli atti autorizzativi dell'attività. In difetto degli elementi di cui innanzi, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente.

3. Per le attività non incluse esplicitamente in una specifica categoria si applica la tariffa della categoria che presenta maggiore analogia sia sotto il profilo della destinazione d'uso sia sotto il profilo della potenzialità qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici ascrivibili all'attività esercitata, senza distinzione tra locali di vendita, uso deposito, uso ufficio ecc.

5. In caso di attività economica o professionale svolta in unità immobiliare adibite a civile abitazione, la superficie adibita all'attività è tassata separatamente dalle utenze domestiche, con applicazione della tariffa prevista per la specifica attività ai sensi del comma 1.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura catastale o da altri elementi.

Art. 11

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 12

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 11 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune – Ufficio Tributi -, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recu-

- però dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
 4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Igiene ai fini del distacco dal servizio pubblico.
 5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
 6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
 7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
 8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art.13

Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree tassabili.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, il possesso. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione dell'occupazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 24.

Art. 14

Riduzione per zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nel perimetro di raccolta, così come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunemente ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 600 metri lineari, nonché quelli interessati da raccolta porta a porta.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, sia nella parte fissa che in quella variabile, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 600 metri lineari, del 70% se la distanza è superiore a 800 metri lineari e dell'80% se la distanza è superiore a 1.000 metri lineari .

4. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

Art. 15

Riduzione per mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20% della tariffa.

Art. 16

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa applicata alle utenze domestiche è ridotta sia nella parte fissa sia nella parte variabile nella seguente ipotesi:

- fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%.
- immobili ad uso stagionale o saltuario: riduzione del 30%
- immobili tenuti a disposizione: riduzione del 30%

2. Sono equiparati ai residenti, e pertanto non hanno diritto ad alcuna riduzione, gli utenti che, pur non avendo acquisito la residenza anagrafica in questo Comune, vi dimorano stabilmente per motivi di studio o di lavoro.

3. A partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta con la riduzione di un terzo.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% della sola quota variabile. La riduzione è applicata a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Con la medesima istanza il richiedente autorizza il Comune e/o il soggetto gestore ad effettuare verifiche al fine di accertare l'effettiva pratica del compostaggio.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in assenza della relativa dichiarazione.

6. La riduzioni di cui al punto 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini della presentazione della dichiarazione. In mancanza la riduzione si applica dalla data di presentazione della dichiarazione.

Art. 17

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica nella misura ridotta del 30%, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applica il quarto comma dell'articolo 16.

Art. 18

Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.

3. Per riciclo/recupero si fa riferimento alla definizione di cui all'articolo 183 comma 1 lett. t) del D.Lgs. 152/2006, che lo identifica in qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

4. La riduzione fruibile, che in ogni caso non può essere superiore al 30% della sola parte variabile, è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

5. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, consegnando la documentazione indicata nello stesso modulo, ossia specifica attestazione

dell'impresa autorizzata all'attività di recupero, copia del formulario di trasporto dei rifiuti, nonché relativa fattura per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile; in caso di cessazione dell'utenza si provvederà al rimborso delle somme spettanti a titolo di riduzione.

Art.19

Agevolazioni Tari utenze domestiche

1. Hanno diritto ad agevolazioni i soggetti che versano in condizioni di grave disagio economico, individuando quale requisito essenziale per l'accesso alle predette agevolazioni, un reddito non superiore ad € 4.500,00 determinato dal valore ISEE. I potenziali beneficiari delle suddette agevolazioni dovranno presentare apposita istanza, su moduli predisposti dall'ufficio tributi, entro 60 gg. dal recapito della bolletta Tari. I contribuenti per i quali, in seguito ad istruttoria della pratica, viene riscontrato il rispetto dei suddetti requisiti avranno diritto, con riferimento alla sola utenza domestica dell'abitazione principale e relativa pertinenza, ad una riduzione della tariffa, sia nella parte fissa che nella parte variabile, pari al 50%.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art.20

Cumulo delle riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ed agevolazioni verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 21

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) prevista per la corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo contestualmente alla riduzione di cui all'art. 17.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione del tributo giornaliero è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al versamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 160/2019 al momento della richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

6. A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della legge 160/2019.

Art. 22

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 23

Funzionario Responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692 L.147 del 27/12/2013 il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 24

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nel caso delle utenze domestiche la dichiarazione deve essere presentata da uno qualsiasi degli occupanti l'immobile, con vincolo di solidarietà per tutti gli occupanti. Nel caso delle utenze non domestiche la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante legale dell'attività. Per gli edifici in multiproprietà e i centri commerciali integrati la dichiarazione è effettuata dal soggetto gestore dei servizi comuni.

3. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'ufficio tributi. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso l'ufficio tributi, che rilascia apposita ricevuta, ovvero spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento o infine trasmessa in via telematica, a mezzo posta elettronica certificata. In tale ultimo caso la dichiarazione deve essere sottoscritta con dispositivo di firma digitale; in alternativa può essere allegato documento di riconoscimento digitalizzato del firmatario.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza e codice fiscale);
- b) il numero degli occupanti;
- c) l'ubicazione dell'immobile, con specificazione della via, del numero civico ed eventuale numero dell'interno;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data di inizio dell'occupazione/detenzione o possesso ovvero la data in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per fruire di riduzioni.

6. La dichiarazione, sia originaria sia variazione, delle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione sociale, partita iva e/o codice fiscale, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentate (dati anagrafici, residenza e codice fiscale);
- c) l'ubicazione dell'immobile, con specificazione della via, del numero civico ed eventuale numero dell'interno;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data di inizio dell'occupazione/detenzione o possesso ovvero la data in cui è intervenuta la variazione;
- g) eventuale sussistenza di presupposti per fruire di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree tassabili. Essa deve essere presentata dal dichiarante originario o dagli altri occupanti o, in caso di morte, dagli eredi, entro il termine di 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo non dovuto.

8. In caso di presentazione tardiva della dichiarazione, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione fatta salva la possibilità per l'utente di dimostrare l'effettiva data di cessazione con idonea documentazione probatoria.

9. In occasione di richiesta di residenza o di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, gli uffici comunali invitano il contribuente a presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione della Tari, fermo restando l'obbligo della dichiarazione per il contribuente anche in assenza dell'invito.

10. In caso di mancata denuncia si applicano le disposizioni di cui all'art. 27

Art. 25

Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è riscosso direttamente dal Comune, con invio ai contribuenti di avviso di pagamento, effettuato a mezzo posta semplice, dove vengono specificate le somme dovute, determinate in base alle dichiarazioni, le scadenze del versamento e le modalità di versamento, con allegati i relativi modelli di pagamento.

2. L'importo dovuto di cui al comma 1 è versato in tre rate trimestrali, con scadenza al 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. L'eventuale rata di conguaglio è prevista con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il versamento del tributo comunale, ivi incluso il tributo provinciale è effettuato mediante i modelli di pagamento previsti dalla normativa vigente. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

4. Nel caso di modificazioni delle condizioni tariffarie nel corso dell'anno, il Comune provvederà al recupero o alla restituzione delle differenze con la rata a conguaglio. Il contribuente, nel caso di modifica tariffaria a suo favore, può richiedere il ricalcolo delle rate residue, almeno 10 gg. prima della scadenza delle stesse.

5. Decorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata, il Comune può notificare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sollecito di pagamento degli importi dovuti e non versati, con recupero delle spese di notifica sostenute dall'ente e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Il pagamento del sollecito è effettuato in unica soluzione, nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell'atto. In caso di mancato invio del sollecito, resta salva la possibilità per l'ente di emettere, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di debenza del tributo, avviso di accertamento per il recupero delle somme non versate.

6. In caso di mancato versamento nel termine prescritto dal Comune con il sollecito di pagamento o con l'avviso di accertamento, si provvede alla riscossione coattiva, con applicazione della sanzione per omesso versamento oltre gli interessi di mora, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

7. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad € 12,00.

Art. 26

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 29, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito vantato. L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento.

4. Non si procede al rimborso qualora la somme spettanti, comprensive di interessi, siano di importo inferiore ad € 12,00.

Art. 27

Accertamento

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari inerenti la dichiarazione degli immobili soggetti alla tassa e il relativo versamento. A tal fine il funzionario responsabile può esperire tutte le attività di cui al precedente art.23, commi 2 e 3.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Qualora dalle verifiche condotte emerga la mancata presentazione della dichiarazione ovvero l'incompletezza o infedeltà della stessa, il Comune provvede alla notifica al soggetto passivo di apposito avviso di accertamento, d'ufficio o in rettifica, anche a mezzo raccomandata a.r., entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

4. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, specifica, ai sensi dell'art.1, comma 162 della L. 296/2006, le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

5. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di particolare disagio economico e sociale il contribuente, prima dell'inizio della riscossione coattiva può richiedere una maggiore rateizzazione. La maggiore rateizzazione verrà disciplinata secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate.

6. In caso di violazione degli obblighi relativi al versamento del tributo, si applicano le disposizioni di cui all'art.25.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Art.28

Sanzioni

1. In materia di sanzioni si applica quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 1 commi da 693 a 701 della L.147 del 27/12/2013, dai decreti legislativi n. 471-472-473 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

4. Il contribuente che, di propria iniziativa, presenta la denuncia Tari oltre il termine previsto dall'art. 19, può richiedere l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 13 c. 1 del D.Lgs. 472/1997 sulla sanzione per omessa denuncia (cd. Ravvedimento operoso) con le modalità e limitazioni di cui al successivo comma.

5. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 26, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Le sanzioni previste per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 472/1997, comprese le norme sul ravvedimento operoso. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Le tipologie di ravvedimento operoso sono le seguenti:

- **Ravvedimento Sprint:**
 - applicabile entro 14 giorni dalla scadenza;
 - con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta;
 - più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

- **Ravvedimento Breve:**
 - applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo;
 - con una sanzione fissa dell'1,5% del valore dell'imposta;
 - più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

- **Ravvedimento Intermedio:**
 - applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno di ritardo;
 - con una sanzione fissa del 1,67% del valore dell'imposta;
 - più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

- **Ravvedimento Ordinario:**
 - applicabile dopo il 90° giorno di ritardo;
 - con una sanzione fissa del 3,75% del valore dell'imposta;
 - più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

- **Ravvedimento Ultrannuale:**
 - applicabile entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma entro i 2 anni;
 - con una sanzione fissa del 4,28% del valore dell'imposta;
 - più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

- **Ravvedimento Ordinario:**
 - Applicabile oltre i 2 anni del termine di presentazione della dichiarazione;
 - con una sanzione fissa del 5 % del valore dell'imposta;
 - più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Art.29
Interessi

1. Gli interessi di mora, gli interessi per rateazione e quelli per il rimborso sono computati nella misura del tasso legale vigente nell'anno di imposta aumentato di 1,5 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità del credito.

Art.30
Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 449/1997, si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. L'applicazione dell'istituto è limitata ad elementi di fatto, quali l'estensione o l'uso delle superfici o la sussistenza delle condizioni per fruire di riduzioni.

2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento dell'accertamento con adesione possono essere oggetto di rateizzazione, secondo le previsioni del Regolamento Comunale dell'accertamento con adesione.

Art. 31
Riscossione coattiva

1. In caso di mancato versamento delle somme richieste con i solleciti di pagamento di cui all'art.25, comma 5, o con gli avvisi di accertamento di cui all'art.27, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, il Comune provvede alla riscossione coattiva delle somme dovute, secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzione e interessi non sia superiore all'importo di € 16,00.

Art. 32
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della L. 147/2013, modificato dal D.L. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla L. 68 del 02.05.2014, nonché al regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni e alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 33
Entrata in vigore

Ai sensi della legge 147 del 27.12.2013, modificata dal D.L. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla L. 68 del 2 maggio 2014, e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data del 1° gennaio 2022. Contestualmente si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il precedente regolamento che disciplinava la Tari, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 29/07/2014.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club